

## **S T A T U T O**

### **Articolo 1** Denominazione

1. E' costituito in Roma, presso la Direzione Generale, il "Sindacato Autonomo dei dipendenti" (abbreviato in "50&Più Sadesco) con il marchio del sistema 50&Più.
2. Al Sindacato possono aderire tutti i dipendenti di 50&Più Enasco, 50&Piu' e Società Collegate.
3. Il Sindacato ha la piena rappresentanza degli iscritti.

### **Articolo 2** Natura

1. 50&Più Sadesco è un Sindacato indipendente da qualsiasi partito politico.
2. Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto, impegnano tutti gli iscritti.

### **Articolo 3** Scopi

1. Il Sindacato si propone i seguenti obiettivi:
  - a) curare la tutela e la difesa collettiva e individuale della categoria rappresentata nel pieno rispetto del metodo democratico e della persona;
  - b) promuovere o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa che abbia come fine l'assistenza morale, sociale ed economica degli iscritti;
  - c) procedere alla stipula di contratti, accordi e convenzioni in materia di lavoro e di previdenza, in nome e per conto degli iscritti;
  - d) rappresentare gli iscritti nelle commissioni, comitati in genere, nei quali sia richiesta o prevista la partecipazione del Sindacato stesso.
  - e) mediare eventuali conflitti emergenti tra iscritti.

### **Articolo 4** Aderenti

1. I dipendenti di cui al precedente art. 1 che aderiscono al Sindacato, debbono presentare domanda scritta al Presidente.
2. Entro 30 giorni il Consiglio direttivo si pronuncerà circa l'accoglimento della domanda. Vigè il principio del silenzio-assenso.

### **Articolo 5** Titoli

1. La qualità di iscritto si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per decadenza;
  - c) per radiazione.

2. Il recesso deve essere notificato dall'iscritto, ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.
3. La decadenza avviene automaticamente con la perdita del requisito previsto nell'art.1, comma 2.
4. Il provvedimento di radiazione può essere adottato dal Consiglio direttivo, nei confronti dell'iscritto che:
  - a) non si attenga alle disposizioni degli organi statutari del Sindacato;
  - b) compia atti contrari e pregiudizievoli agli interessi e alle finalità del Sindacato.

5. Avverso il provvedimento il socio potrà ricorrere al parere del Collegio dei Proviviri la cui pronuncia è inappellabile.

### **Articolo 6** Patrimonio

1. Il patrimonio del Sindacato è costituito:
  - a) dai contributi degli iscritti;
  - b) da ogni altra somma derivante da sottoscrizioni, oblazioni e contributi di organizzazioni, o privati cittadini.
2. E' fatto espresso divieto l'utilizzo del patrimonio sindacale a fini di lucro individuale e/o collettivo.
3. La quota mensile di contribuzione dovuta da ciascun socio è calcolata secondo un principio di partecipazione, prelevando lo 0,3% della retribuzione effettiva percepita da ciascun aderente.

### **Articolo 7** Organi

1. Sono organi del Sindacato:
  - a) l'Assemblea generale;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio Sindacale;
  - e) il Collegio dei Proviviri.
2. L'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri, possono riunirsi validamente e a tutti gli effetti anche via Internet (con uno dei programmi disponibili quali Skype, Google, MSN, Oovoo, ecc...)

### **Articolo 8** Assemblea

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti al Sindacato.

2. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta lo richiedano almeno due terzi degli iscritti. L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 10 giorni.

3. L'Assemblea Generale:

- a) Elege il Presidente;
- b) elegge i membri del Consiglio direttivo;
- c) approva lo Statuto del Sindacato e le sue eventuali successive modifiche (in seduta straordinaria);
- d) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, entro il 30 aprile di ogni anno;
- e) elegge il Collegio Sindacale;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri.

4. L'Assemblea (sia Ordinaria sia Straordinaria) è valida in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità degli iscritti.

5. L'Assemblea (sia Ordinaria sia Straordinaria) si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati.

6. Ai sensi dell'art. 7, 2° comma, è data facoltà a ciascun iscritto di votare per via elettronica, tramite le proprie credenziali riservate.

7. Ciascun iscritto può essere portatore di non oltre tre deleghe.

8. L'Assemblea (sia Ordinaria sia Straordinaria) delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza di voto.

9. Il sistema di votazione è con voto palese per alzata di mano, salvo specifica richiesta di voto a scrutinio segreto.

## **Articolo 9**

### **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è costituito da 9 membri eletti dall'Assemblea (compreso il Presidente) e da ulteriori due membri eventualmente cooptati. Nella sua composizione dovrà essere rispettata una rappresentanza uniforme tra D.G. e Provincia, secondo le linee di seguito indicate. Un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole e di quattro rappresentanti per la Direzione Generale; in caso di mancanza di candidature per alcune delle aree indicate, si procederà all'elezione di chi ha raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più giovane d'età.

2. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri in ordine alla pratica attuazione degli scopi del Sindacato. Esso rappresenta il Sindacato a tutti gli effetti.

3. Può altresì nominare, i "Delegati Sindacali" ai quali viene assegnata, su espressa delega e per particolari tematiche, rappresentanza territoriale.

4. E' convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e quante volte lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La convocazione è effettuata mediante notifica da far pervenire a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, un Vice Presidente da lui designato.
8. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.
9. Non sono ammesse deleghe.
10. E' data facoltà al Consiglio di poter svolgere le proprie riunioni, con piena validità, anche via internet (tramite programmi tipo Skype, Google, MSN, Oovoo, ecc...)
11. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
12. E' data facoltà al Consiglio direttivo, in caso di mancanza di primi dei non eletti, di sostituire in via suppletiva i posti che per qualsiasi motivo si rendono vacanti durante il biennio, nominando ulteriori membri che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo.
13. Le nomine saranno valide fino alla scadenza naturale del mandato.
14. Il Consiglio direttivo:
  - a) elegge, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere;
  - b) approva i rendiconti preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
  - c) esprime valutazioni e pareri (di natura non vincolante) sulle questioni richieste dal Presidente;
  - d) approva la costituzione e la nomina dei componenti il Comitato di Rappresentanza;
  - e) dichiara decaduto il consigliere che non sia stato presente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
  - f) fissa la percentuale di contributo annuale dovuta da ciascun Socio;
  - g) dichiara la radiazione del socio per comportamenti contrari agli interessi ed alle finalità del Sindacato stesso.
15. Tutti i pareri e le approvazioni sono espresse a maggioranza di voto.

### **Articolo 10**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.
2. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
3. Può essere eletto alla carica di Presidente, il socio che è in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio direttivo:
  - a) ha la responsabilità degli atti sindacali e rappresenta il Sindacato nei confronti di terzi;
  - b) ha la firma di tutti gli atti del Sindacato, che può delegare ad uno dei due Vice Presidenti;
  - c) indice le convocazioni del Consiglio direttivo;
  - d) definisce i progetti attraverso i quali realizzare le linee di azione sindacale;
  - e) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio Sindacale nominando in sua assenza uno dei due Vice Presidenti;

- f) può conferire a terzi, incarichi su specifiche materie di particolare interesse per il Sindacato;
- g) nomina, sentito il parere del Consiglio direttivo, i rappresentanti sindacali che parteciperanno alle riunioni della Commissione del Personale.

5. Nell'ambito dei normali protocolli di attività riferiti alla definizione delle contrattazioni collettive in cui il Sindacato ha parte attiva, relativamente alla partecipazione nella stipulazione di contratti, accordi e convenzioni in materia di lavoro, il Presidente propone sia il numero che la composizione dei componenti che, di volta in volta, parteciperanno alle singole trattative.

6. Tale "Comitato di Rappresentanza" avrà lo scopo di rappresentare di fatto le linee programmatiche, espresse dal Consiglio all'interno del singolo tavolo di contrattazione.

7. Per la composizione del Comitato è richiesta da parte del Presidente l'approvazione del Consiglio direttivo.

8. Il Comitato, ove il Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo, ne ravvisi la necessità, potrà essere integrato dalla collaborazione di consulenti esterni al Sindacato, ai quali verrà espressamente conferita, per delega scritta, una rappresentanza sindacale.

9. Al Comitato di Rappresentanza partecipa di diritto il Presidente o in sua assenza uno dei due Vice Presidenti.

### **Articolo 11**

#### **Il Collegio Sindacale**

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi eletti dall'Assemblea.
- 2. Il Collegio Sindacale che nella sua prima riunione elegge il Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per controllare l'andamento amministrativo e per verificare l'applicazione delle disposizioni statutarie.
- 3. Il Collegio Sindacale ha compiti di controllo sulla gestione amministrativa del Sindacato e coadiuva ed assiste il Presidente nelle attività amministrative.
- 4. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

### **Articolo 12**

#### **Il Collegio dei Proviviri**

- 1. Il Collegio dei Proviviri si compone di tre Membri effettivi e di un supplente, eletti tra i non soci dall'Assemblea.
- 2. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il Presidente. Si riunisce quando un socio faccia ricorso e si appelli al suo giudizio o quando ad esso venga deferito dal Consiglio direttivo un problema relativo ad una controversia da risolvere tra soci. Il suo giudizio è inappellabile.
- 3. I componenti del Collegio dei Proviviri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

**Articolo 13**

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sindacali sono completamente gratuite.
2. Tutte le cariche durano 2 anni; è consentita la rieleggibilità.
3. In ogni votazione, in caso di parità di voto, viene eletto il più giovane d'età.
4. In caso di subentro in corso di mandato da parte di consiglieri, cooptati o dello stesso presidente, votato dall'assemblea, la cariche termineranno alla loro scadenza naturale prevista.